

Ministero della Difesa
 Segretariato Generale della Difesa e DNA
 Direzione dei lavori e del demanio
 U.G.C.T- 1° Ufficio
 Servizio coordinamento questioni normative

Quadro sintetico della ripartizione delle categorie di lavori aggiornato dall'art.12 della legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47		
<i>Categorie</i>	<i>Categorie Generali</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>
OG1	Edifici civili e industriali	SI
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie , metropolitane	SI
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG5	Dighe	SI
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG11 (SIOS)	Impianti tecnologici	SI
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	SI

Quadro sintetico della ripartizione delle categorie di lavori aggiornato dall'art.12 della legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47		
<i>Categorie</i>	<i>Categorie Specializzate</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>
OS1	Lavori in terra	
OS2-A (SIOS)	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali di interesse storico, archeologico ed etnoantropologico artistico	SI
OS2-B (SIOS)	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS4 (SIOS)	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI

Ministero della Difesa
 Segretariato Generale della Difesa e DNA
 Direzione dei lavori e del demanio
 U.G.C.T- 1° Ufficio
 Servizio coordinamento questioni normative

OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	(SI)*
OS10	Segnaletica non luminosa	SI
OS11 (SIOS)	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS12-A (SIOS)	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	(SI)*
OS13 (SIOS)	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS14 (SIOS)	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	(SI)*
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	(SI)*
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	(SI)*
OS18-A (SIOS)	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS18-B (SIOS)	Componenti per facciate continue	SI
OS19	Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento	(SI)*
OS20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS20-B	Indagini geognostiche	SI
OS21 (SIOS)	Opere strutturali speciali	SI
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	(SI)*
OS23	Demolizione di opere	
OS24	Verde e arredo urbano	SI
OS25 (SIOS)	Scavi archeologici	SI
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS27	Impianti per la trazione elettrica	(SI)*
OS28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS29	Armamento ferroviario	(SI)*
OS30 (SIOS)	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS31	Impianti per la mobilità sospesa	(SI)*
OS32	Strutture in legno	(SI)*

Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e DNA
Direzione dei lavori e del demanio
U.G.C.T- 1° Ufficio
Servizio coordinamento questioni normative

OS33	Coperture speciali	SI
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

Legenda

1) La categoria **OG11** è alternativa alle categorie **OS3**, **OS28** e **OS30**. Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del d.P.R. n.207/2010, la categoria OG11 rileva quando ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni: OS3=>10% di (OS3+OS28+OS30), OS28=>25% di (OS3+OS28+OS30), OS30=>25% di (OS3+OS28+OS30). In assenza anche di una sola di tali condizioni rilevano le singole OS.

2) Le categorie **SIOS - "strutture, impianti e opere speciali"** sono scorporabili con obbligo di qualificazione. Qualora le relative lavorazioni siano superiori al 15% dell'importo totale dei lavori, se l'appaltatore non possiede in proprio la relativa qualificazione, non può eseguirle se non costituendo A.T.I.(o facendo ricorso all'avvalimento) o subappaltando le stesse ma per un importo non superiore al 30% dell'importo della categoria SIOS stessa. Al di sotto del predetto 15% le categorie SIOS sono interamente subappaltabili - *cfr. art.31, comma 11 del d. lgs. n.163/2006.*

3) Le categorie generali e speciali a **qualificazione obbligatoria**, al di sopra del 10% dell'importo totale dei lavori o, comunque, se maggiori di 150.000 euro - *cfr. art. 108 d.P.R. n.207/2010*, sono scorporabili con obbligo di qualificazione: in assenza di qualificazione sussiste l'obbligo di subappalto (subappalto necessario) - *cfr. art. 12, comma 2, lett. b), legge n.80/2014.*

4) Le categorie per le quali **non** è prevista la **qualificazione obbligatoria**, al di sopra del 10% dell'importo totale dei lavori o, comunque, se maggiori di 150.000 euro, sono eseguibili dall'appaltatore senza la relativa qualificazione (subappalto facoltativo), coprendo le lavorazioni con l'importo della categoria prevalente.

5) Le categorie **OG2**, **OS2-A**, **OS2-B** e **OS25** sono soggette alla disciplina speciale degli articoli 198, 200 e 201, comma 4 del d. lgs. n.163/2006 e dell'art.248 del d.P.R. n.207/2010, per cui **ricorre l'obbligo di qualificazione o, in alternativa, l'obbligo di subappalto anche qualora di importo pari o inferiore a 150.000 euro o al 10% dell'importo totale dei lavori**. Qualora le categorie predette siano d'importo superiore al 10% o ad euro 150.000, rientrano nella casistica delle categorie a qualificazione obbligatoria di cui al suddetto punto 3). Qualora, infine, le categorie OS2-A, OS2-B e OS25 (ma non la OG2) siano superiori al 15% dell'importo totale dei lavori (sia sopra che sotto il 10% e/o 150.000 euro) rientrano nella fattispecie di cui al punto 2).

6) Per gli appalti di importo complessivo fino a 150.000 euro non sono previste le fattispecie di cui ai punti 3) e 4). Per gli appalti di importo complessivo fino a 150.000 euro la fattispecie di cui al punto 2) è disciplinata dagli articoli 90 e 92, comma 7 del d.P.R. n.207/2010.

(SI)*: NON PIU' A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA.